

A cura di Marcello Ascenzi

La domanda per la composizione negoziata

Le imprese in difficoltà per accedere all'iter di risanamento devono presentare istanza seguendo uno specifico procedimento

Categoria: **Imprese**Sottocategoria: **Codice crisi d'impresa**

La composizione negoziata della crisi di impresa consente alle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, di chiedere al segretario generale della CCIAA la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La richiesta di nomina dell'esperto, che innesca l'iter negoziale di risanamento, va presentata attraverso la Piattaforma telematica appositamente istituita, seguendo una ben definita procedura nonché inserendo tutti gli allegati richiesti per poter avviare la procedura di composizione negoziata.

Di cosa si tratta?

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma.....	2
La piattaforma	3
Funzioni dell'area pubblica e riservata della piattaforma telematica.....	4
Il contenuto della domanda	5
Gli allegati alla domanda di CNC.....	6
La lettura della centrale rischi.....	7
La lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali.....	8
Riferimenti normativi	10

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

La domanda per accedere alla composizione negoziata (CNC) va presentata dall'impresa in situazione di difficoltà attraverso la **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. La piattaforma – gestita dal sistema delle CCAA per il tramite di Unioncamere – è accessibile tramite il sito internet <https://composizionenegroziata.camcom.it/>.

Nella piattaforma sono disponibili:

- 1 una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- 2 un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- 3 un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

La Piattaforma

Un unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti

- Preparazione dell'istanza
- Inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza
- Invio dell'istanza
- Presa in carico dell'istanza



- Nomina dell'Esperto
- Invitare Professionisti/Soggetti
- Aprire trattative riservate
- Controlli formali sull'istanza

Il Ministero della Giustizia, con il Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, ha definito la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico nonché il contenuto del protocollo per la conduzione della CNC.

La piattaforma

La piattaforma rende disponibili una serie di funzioni e rappresenta lo strumento che consente di coordinare i vari passi dell'iter di CNC.

Funzioni rese disponibili dalla piattaforma telematica:

1) Gli strumenti informatici quali:

- a) Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- b) la checklist particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- c) Il Protocollo di conduzione della composizione negoziata

2) Le funzioni per la presentazione dell'istanza telematica di nomina dell'esperto e della documentazione

3) Le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto

4) Le funzioni per l'inserimento della relazione finale da parte dell'esperto

5) Le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite una postazione lavoro o un dispositivo mobile connessi a Internet. L'inserimento di documenti nella piattaforma che richiedano la sottoscrizione dovranno riportare la **firma digitale** di cui dovranno dotarsi:

- ➔ il rappresentante legale dell'impresa;
- ➔ l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti nell'ambito della CNC.

La piattaforma è in grado di notificare i vari passi dell'iter di composizione attraverso l'invio di posta elettronica certificata, quindi, dovranno fornire un indirizzo PEC ai fini della CNC:

- ➔ il rappresentante legale dell'impresa;
- ➔ l'esperto;
- ➔ i creditori e gli altri interessati.

La piattaforma si suddivide in due aree principali:

un'area pubblica	➔ con le informazioni sulla procedura di CNC nonché indicazioni per l'accesso alla procedura;
un'area riservata	➔ ad utenti autorizzati, con diversi livelli di accesso e cassetti informatici, con le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

Funzioni dell'area pubblica e riservata della piattaforma telematica

La Piattaforma rende disponibile un'area pubblica, il cui accesso non richiede alcuna autenticazione, contenente:

a	informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
b	la lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;
c	il protocollo di conduzione delle trattative;
d	informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
e	la modulistica prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
f	informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
g	il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
h	i curricula degli esperti che hanno accettato l'incarico.

L'area riservata – contenente le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la CNC nonché per seguire gli sviluppi del relativo iter – è accessibile mediante l'uso dell'identità digitale solo dagli utenti autorizzati. Gli utenti possono accedere alla piattaforma in forma differenziata come indicato di seguito.

Utenti autorizzati	Informazioni accessibili
<ul style="list-style-type: none"> ✓ il rappresentante legale dell'Impresa ✓ i delegati autorizzati dall'imprenditore ✓ l'organo di controllo ed il revisore 	Tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il segretario generale della CCIAA ✓ I membri della commissione di nomina dell'esperto 	Tutte le istanze di competenza, con la documentazione allegata, senza poterla scaricare
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esperto di CNC 	Tutta la documentazione dell'istanza per cui è stato nominato (prima dell'accettazione può visionare ma non scaricare i documenti)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Altri soggetti 	L'esperto può creare dei "cassetti informatici" all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore
<ul style="list-style-type: none"> ✓ creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'Esperto 	Accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati che vengono loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei "cassetti informatici" ai quali è stato dato loro ingresso
<ul style="list-style-type: none"> ✓ offerenti per la cessione di azienda, rami o altri beni ✓ altri autorizzati dall'esperto 	Accedono solo i soggetti interessati a fare offerte di acquisizioni a un cassetto informatico secretato detto virtual data room , appositamente creato dall'esperto.

la Piattaforma provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza e alle informazioni connesse:

- ➔ in caso di chiusura del procedimento;
- ➔ archiviazione;
- ➔ in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'esperto.

Il segretario generale della CCIAA, una volta chiusa la CNC, inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti. Alla chiusura della procedura viene creato il fascicolo che può essere scaricato dall'esperto e dall'imprenditore.



OSSERVA – Procedure d'emergenza – Nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

Il contenuto della domanda

La domanda di CNC dovrà essere presentata telematicamente, accedendo all'area riservata della Piattaforma. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'impresa quali denominazione, sede e codice fiscale:

a	fatturato dell'ultimo esercizio;
b	numero dipendenti;
c	codice Ateco dell'attività principale;
d	appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo è necessario allegare una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del cod. civ.).

La domanda dovrà essere corredata di appositi allegati obbligatori. Infine l'imprenditore dovrà rispondere a specifiche domande quali:

- ➔ l'effettuazione o meno del *test online* di ragionevole perseguibilità del risanamento
- ➔ il bisogno o meno di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale;
- ➔ la necessità o meno di avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del DL 118/2021.

Gli allegati alla domanda di CNC

La domanda telematica dovrà includere una serie di allegati, alcuni obbligatori altri non obbligatori.

Allegati alla domanda di CNC

1)	Relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante: <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business; b) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali; c) un piano finanziario per i successivi sei mesi; d) le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti).
2)	Ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta
3)	Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori
4)	L'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia
5)	Una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza
6)	Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del Dlgs. 14/2019
7)	La situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni (Modello RD1)
8)	Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del Dlgs. 14/2019
9)	L'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi

Non sono obbligatori ai fini della presentazione della domanda di CNC il risultato del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test pratico potrà essere effettuato anche in un secondo momento dall'imprenditore con l'ausilio dell'esperto.

Gli altri allegati eventuali da inserire nella piattaforma sono:

- ➔ il modello per la richiesta di applicazione di **misure protettive** del patrimonio ai sensi dell'articolo 6, c. 1 del DL 118/2021;
- ➔ il modello per la dichiarazione della sospensione di obblighi e di **cause di scioglimento** ai sensi dell'articolo 8 del DL 118/2021.

I richiamati modelli sono entrambi disponibili nel sito istituzionale della Piattaforma telematica:

<https://composizionenegoziata.camcom.it/>.

La lettura della centrale rischi

La domanda per CNC dovrà essere corredata dell'estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi della Banca di Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. La Centrale Rischi Banca d'Italia (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento di persone fisiche e giuridiche verso banche e intermediari finanziari, finalizzato a creare un supporto per la valutazione del merito creditizio o del rischio di credito, nonché a tutelare la stabilità del sistema finanziario.

Il funzionamento della CR si articola nei seguenti passi:

- a) gli intermediari finanziari forniscono al sistema centrale informazioni concernenti l'esposizione debitoria nei confronti dei singoli clienti (e dei relativi garanti e coobbligati);
- b) le informazioni acquisite popolano la CR (database sulla situazione debitoria nei confronti degli intermediari finanziari).

L'obbligo da parte della banca o l'intermediario finanziario che ha concesso il credito di segnalare alla centrale rischi della Banca d'Italia si ha nel caso:

- ➔ il valore della posizione debitoria è pari o superiore a 30.000 euro; oppure
- ➔ esistono posizioni in sofferenza pari o superiori a 250 euro.

La documentazione estratta dal debitore della CR evidenzia le criticità finanziarie, le categoria di debito distinguendo tra sofferenze, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi, nonché la localizzazione del rapporto, la tipologia di garanzia, l'importo dell'affidamento concesso e quello garantito. L'analisi dei dati consente di avere contezza sulla situazione debitoria nei confronti del ceto bancario e, in generale, degli intermediari finanziari.

L'individuazione del perimetro dei debiti finanziari, analizzando i documenti estratti dalla CR da raffrontare con la situazione contabile e con gli estratti conto nei confronti degli intermediari finanziari, consente di valutare il merito creditizio, la capacità dell'impresa di rimborsare i propri debiti finanziari nonché valutare la possibilità di chiedere dilazioni o rinegoziazioni al ceto bancario.

La lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

L'imprenditore, ai fini della presentazione della CNC, deve ottenere dall'Agenzia delle Entrate il **certificato unico dei debiti tributari**, ai sensi dell'art. 364 del Dlgs. 14/2019, risultanti da atti, contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l'apposito modello approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2019 n. 224245.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, l'ufficio certifica l'assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest'ultimo caso i dati sono forniti mediante un prospetto costituente parte integrante del certificato, articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.

Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni riguardanti la tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell'atto, l'anno di imposta, la data di notifica e l'importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve intendersi l'importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010.



Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI
(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno imposta	Data notifica o consegna	Importo residuo dovuto (a)	Importo residuo dovuto non definitivo (b)	Istituti definitori AdE	Istituti definitori AdER	Dilazione	Importo sospeso	Importo in contenzioso (c)

Legenda

- a) l'importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi
- b) l'importo non è definitivo in quanto trattasi di :
 - atto per il quale pendono i termini di impugnazione
 - atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
 - atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento
- c) l'importo indicato corrisponde all'importo oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato

Nella colonna F è indicato l'importo residuo dovuto non ancora definitivo in quanto trattasi di:

- atto per il quale pendono i termini di impugnazione;
- atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato;
- atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento.

Nelle colonne G e H è indicata la presenza di istituti definitori di competenza dell'Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate Riscossione. Nella colonna I è indicata la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza. Nella colonna L è indicato, in presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale, l'importo sospeso. Nella colonna M è indicato, in caso di contenzioso pendente, l'importo oggetto di contestazione che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti delle colonne E ed F in considerazione del fatto che la normativa attualmente vigente prevede la riscossione frazionata a seconda del grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DPR 602/73, e dell'art. 68 del Dlgs. 546/92.

La lettura della documentazione consente di avere contezza della situazione espositiva nei confronti del fisco da parte dell'imprenditore, nonché della natura del debito e del relativo stato di riscossione.



NOTA BENE – Il rilascio del certificato avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

L’imprenditore oltre a dover ottenere il certificato delle pendenze tributarie deve produrre anche il **certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all’art. 363 del Dlgs. 14/2019. Si tratta in buona sostanza di riepiloghi analoghi a quelli previsti ai fini fiscali dai quali si possono ricavare informazioni circa la situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali quali:

- ➔ l’esposizione debitoria consolidata con la distinzione per gestione previdenziale;
- ➔ il numero e la posizione contributiva;
- ➔ il periodo di riferimento del debito;
- ➔ l’imposta di contributi, premi, sanzioni civili e stato del credito.



NOTA BENE – I tempi di rilascio dei relativi certificati da parte di INPS e INAIL sono di 45 giorni.

Infine la domanda di CNC deve essere corredata anche del documento sulla situazione debitoria nei confronti dell’**Agenzia Entrate Riscossione** (richiesta tramite Modello RD1). Il documento rilasciato dell’ente preposto alla riscossione dei tributi consentirà di verificare l’esposizione dell’impresa nei confronti dell’Agenzia Entrate riscossione.

Riferimenti normativi

- Decreto Dirigenziale Ministero della Giustizia 28.9.21;
- [Artt. 5 – 19 del DL 118/2021.](#)